



**ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"**



Via Pozzo - 98142 Giampileri Superiore (ME)  
Tel. 090/3695987  
C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –  
e-mail: [meic8AD002@istruzione.it](mailto:meic8AD002@istruzione.it) - [meic8ad002@pec.istruzione.it](mailto:meic8ad002@pec.istruzione.it)

**CIRCOLARE N. 103**

Messina, 11/12/2021

A tutto il personale dell'I.C. "Santa Margherita"

I.C. "S.MARGHERITA" Messina  
Prot. 0011269 del 11/12/2021  
(Uscita)

Al DSGA  
Agli Atti  
Al sito Web

**Oggetto: Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 - Introduzione obbligo vaccinale personale scolastico a partire dal 15 dicembre.**

Con la presente si ritiene opportuno richiamare le SS. LL. in indirizzo al rigoroso rispetto delle disposizioni impartite dal Decreto-Legge approvato il 24 novembre 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

Da tale data, dunque, scatta l'obbligo di vaccinarsi per tutto il personale scolastico del Sistema Nazionale di Istruzione e non sarà più possibile prestare servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l'avvenuta vaccinazione.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La dose di richiamo, che potrà essere comunque anticipata a partire dal quinto mese compiuto dalla seconda dose, dovrà essere effettuata entro i termini di validità del green pass (9 mesi).

Può ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal succitato Decreto il personale scolastico che risulti collocato fuori ruolo, in aspettativa a qualunque titolo, in congedo per maternità o parentale.

È esentato dall'obbligo vaccinale il personale esterno alle istituzioni scolastiche, come coloro che operano a supporto dell'inclusione scolastica, coloro che a qualunque titolo sono impegnati in attività di ampliamento dell'offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. Questi soggetti, comunque, come già previsto dall'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87, per accedere ai locali della scuola devono essere in possesso del green pass.

Come indicato nel Decreto in oggetto, **il Dirigente Scolastico** è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro **5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione
- il differimento
- l'esenzione
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito
- l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina **l'immediata sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021" (Art. 4-ter, comma3)

#### **Proroga del certificato di esenzione**

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al **31 dicembre 2021**.

Si allega il testo integrale del DECRETO LEGGE del 26 novembre 2021, n. 172

Si ringrazia per la collaborazione

**Il Dirigente Scolastico**

**Prof.ssa Fulvia Ferlito**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993